



LE VARIE TIPOLOGIE DI SUCCESSIONE

Indice Corso

- ≡ Cos'è la pianificazione testamentaria
- ≡ Come si confronta il consulente con il cliente
- ≡ Come si svolge l'attività di pianificazione
- ≡ Motivi per una pianificazione testamentaria




Jessica Ferrillo
avvocato

Obiettivi del Corso

Capire quali
sono i vantaggi
di una buona
pianificazione
successoria e
come attuarla

COSA ACCADE IN PRESENZA DI UN TESTAMENTO?

“ Con il testamento il soggetto regola la sua successione ”



Laddove sia stato fatto testamento, si apre la **successione testamentaria**

Laddove il defunto in vita non abbia fatto testamento, si apre la **successione legittima**

“ La legge regola la successione in mancanza totale o parziale di testamento ”



SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA

“ Il testamento può contemplare la totalità o una parte dei beni ”



La successione testamentaria prevale su quella legittima, con l'unico limite della **successione necessaria** (quella garantita ai cosiddetti **legittimari**)

“ I beni non contemplati nel testamento sono devoluti in base alla disciplina di legge ”




LA SUCCESSIONE NECESSARIA

Nell'ambito del fenomeno successorio, la successione **necessaria viene inquadrata come successione legittima potenziata**: essa, al pari della successione legittima, trova il suo titolo costitutivo nella legge ed il suo fondamento nella tutela della famiglia.

Si definisce “**potenziata**” perché le relative disposizioni prevalgono sull'eventuale volontà contraria del testatore, mentre la disciplina della successione legittima si applica solo in assenza, totale o parziale, di una diversa volontà del testatore.


La legge individua le categorie di **legittimari** o “**eredi necessari**”, ovvero “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti della successione”




I LEGITTIMARI

Vi sono dei soggetti che sono massimamente tutelati dal legislatore in considerazione del particolare rapporto intercorrente con il defunto

La legge riconosce, infatti, particolare importanza ai legami familiari più stretti, stante la rilevanza fondamentale assunta dal concetto di “famiglia” nel nostro ordinamento, nello specifico della famiglia definita “nucleare”, cioè quella composta da padre, madre e figli. Sono proprio questi i soggetti “legittimari”, **ovvero gli eredi che devono necessariamente essere tali, anche se in una quota minima dell’eredità ed anche in caso di disposizione diversa del patrimonio con testamento.** La posizione garantita ai legittimari rappresenta un limite alla libertà di testare.



I legittimari sono i soggetti ai quali la legge garantisce una quota minima della eredità, detta quota di riserva o di legittima, in ragione del legame con il defunto: essi sono coniuge, figli ed, in mancanza di figli, i genitori



SUCCESSIONE LEGITTIMA

La successione “mortis causa” può trovare la propria fonte nel testamento o nella legge. Quando manca in tutto o in parte il testamento, opera la **successione legittima**, ovvero la successione regolata e diretta dalla legge. La successione legittima opera in via subordinata rispetto a quella testamentaria. In caso di **successione per legge**, sarà la stessa legge ad individuare gli eredi e le quote ad essi spettanti

Occorre precisare che, in caso di successione per legge, si parla di “**quota legittima di eredità**”, da distinguere rispetto alla “**quota di legittima**” o “**quota di riserva**”, che è la quota minima spettante per successione necessaria ai legittimari e si contrappone alla “**quota disponibile**” che è quella che si individua, sempre nel contesto della successione necessaria, in via residuale rispetto alla quota di legittima



Se il testamento
non esiste...



Se il testamento
è nullo o annullato...



Se il testamento
è parziale...



Se il testamento
è privo di disposizioni
patrimoniali...

SUCCESSIONE



LEGITTIMA

...la legge definisce **EREDI**



coniuge



discendenti



ascendenti



collaterali



altri parenti
fino al 6° grado



Stato

**La successione legittima è quella che opera
quando la successione è regolata
dalla legge, in mancanza di testamento**

QUOTA EREDITÀ CONIUGE SENZA DISCENDENTI

SUPERSTITI	QUOTE EREDITA
 <p>CONIUGE E FRATELLI In assenza di discendenti e ascendenti</p>	 <p>coniuge $\frac{2}{3}$ fratelli $\frac{1}{3}$ parti uguali</p>
 <p>CONIUGE E GENITORI In assenza di discendenti e fratelli</p>	 <p>coniuge $\frac{2}{3}$ genitori $\frac{1}{3}$ parti uguali</p>
 <p>CONIUGE, FRATELLI E GENITORI In assenza di discendenti</p>	 <p>coniuge $\frac{2}{3}$ genitori $\frac{1}{4}$ parti uguali fratelli $\frac{1}{12}$ parti uguali</p>
 <p>SOLO CONIUGE In assenza di discendenti, fratelli e ascendenti</p>	 <p>coniuge 100%</p>

QUOTA EREDITÀ CONIUGE CON DISCENDENTI

SUPERSTITI



CONIUGE E FIGLIO (1)

In assenza di genitori, ascendenti, fratelli

QUOTE EREDITÀ



$\frac{1}{2}$

coniuge



$\frac{1}{2}$

figlio



CONIUGE E FIGLI (2+)

In assenza di genitori, ascendenti, fratelli



$\frac{1}{3}$

coniuge



$\frac{2}{3}$ parti uguali

figli



**CONIUGE E FIGLIO (1)
E ASCENDENTI E FRATELLI**



$\frac{1}{2}$

coniuge


ascendenti 0



$\frac{1}{2}$

figlio

fratelli 0



SUCCESSIONE NECESSARIA

La successione necessaria, in realtà, non è un terzo tipo di successione ma una **sottocategoria della successione legittima**. Essa si definisce, infatti, come una successione legittima e potenziata: legittima, in quanto, trova la propria fonte nella legge e potenziata perché essa rappresenta un limite alla successione per testamento. La successione necessaria, infatti opera come il confine entro il quale il testatore può liberamente disporre. L'individuo che decide di fare testamento può liberamente disporre dei propri beni. Il testamento è sempre valido ed efficace, ma laddove si scontri con le tutele prescritte dalla legge in favore dei legittimari, violandole, la volontà del testatore soccombe rispetto ai diritti ad essi spettanti e garantiti.

Il legislatore, infatti, predispone due strumenti a tutela dei legittimari:

- **il divieto di porre pesi e condizioni in capo ai legittimari.** Con l'espressione "pesi e condizioni" si intendono eventuali oneri, condizioni, termini, debiti e obbligazioni di cui il testatore gravi il legittimario, intaccando, in tal modo, l'integrità della sua quota di legittima.
I pesi e le condizioni apposte alla quota di legittima si intendono come non apposti
- **l'azione di riduzione**

1° NUCLEO FORMATO



FORMATO

DISCENDENTI + CONIUGE

ciascun grado
esclude
il successivo

La successione necessaria tutela il **primo nucleo**, ovvero quello di coniuge e figli, che hanno diritto ad una quota minima dell'eredità.

2° NUCLEO ORIGINARIO



ORIGINARIO

ASCENDENTI padre e madre + COLLATERALI fratelli e sorelle

all'interno
di ciascun ordine
il grado prossimo
esclude quello
più lontano

Il **secondo nucleo** è solo parzialmente ed eventualmente interessato dalla successione necessaria, che potrebbe chiamare a succedere solo i genitori (e non i fratelli) e solo in mancanza di figli. I fratelli, invece, non possono vantare alcun diritto sulla successione del defunto.

3° NUCLEO PARENTI PIÙ LONTANI




PARENTI PIÙ LONTANI

ALTRI COLLATERALI fino al 6° grado

Il **terzo nucleo** non è mai interessato dalla successione necessaria. I soggetti ad esso appartenenti non potranno vantare alcun diritto sulla successione del defunto.

La successione necessaria è la successione che la legge assicura “necessariamente”, anche dinanzi ad una diversa volontà manifestata dal defunto, ai parenti più prossimi del defunto: coniuge, figli ed in mancanza di figli, ascendenti



QUOTA DI LEGITTIMA


Il legislatore italiano tutela i congiunti più stretti (per esempio il coniuge), limitando la libertà di disporre con il proprio testamento: nella successione testamentaria, infatti, una parte del patrimonio deve essere “riservata” a determinate persone (dette “**riservatari**” o “**legittimari**”), anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore

La quota di legittima, rappresenta, appunto, questa parte minima di eredità riservata ai più stretti congiunti, in considerazione del particolare rapporto intercorrente con il testatore

La **quota di legittima** si contrappone alla **quota disponibile** che può essere, invece, definita quella parte del patrimonio caduto in successione della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo

Il codice civile stabilisce quali siano le quote di legittima e dunque, non disponibili, cioè di quali parti un testatore possa liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti debbano invece essere riservate ai legittimari.

Tali quote variano in funzione del tipo di legittimari e del loro numero




INTANGIBILITÀ QUANTITATIVA

La quota di legittima stabilita per legge a favore di ogni erede legittimario non può essere lesa.

DISCREZIONALITÀ QUALITATIVA

Fermo restando il valore ineludibile della quota spettante per legge ad ogni erede legittimario, il testatore può assegnare un bene in natura che lo equipari.

La quota di legittima (o quota di riserva) è la quota dell'eredità, che per legge, spetta agli eredi legittimari e che non può essere lesa dal testatore



Operazione contabile diretta a determinare il valore dell'asse ereditario per il calcolo della legittima

RIUNIONE FITIZIA

$$\text{MASSA EREDITARIA} = \left(\text{RELICTUM} - \text{DEBITI} \right) + \text{DONATUM}$$

↓
↓
↓


Complesso di beni e diritti successibili di valore del defunto.

Debiti contratti dal defunto ma anche quelli sorti in circostanza della sua morte. (spese funerarie).

Donazioni (dirette e indirette) compiute in vita dal defunto per i beni immobili e per i beni mobili diversi dal denaro vige il principio di attualizzazione del valore al momento dell'apertura della successione. Per le donazioni in denaro non è prevista la regola dell'attualizzazione.

Nota bene: se non ci fosse relictum la quota di legittima va calcolata solo sul donatum

COME SI CALCOLA LA QUOTA DI LEGITTIMA



QUOTA DISPONIBILE

Il concetto di quota disponibile, in riferimento alla successione con testamento, viene in rilievo in caso di disposizioni lesive da parte del testatore della successione necessaria. Quest'ultima è quella **quota della massa** di beni che, anche contro la volontà del defunto, è **destinata** per legge al coniuge, ai figli e, in assenza di figli, agli ascendenti (ovvero ai genitori e ai nonni del defunto). Come noto, il testatore vede comprimersi la propria facoltà di disporre per testamento, dovendosi necessariamente **“scontrare”** con la quota di legittima. Il diritto alla quota di legittima spettante ai **legittimari** è, quindi, in grado di contrastare la volontà del testatore. Ciò che residua rispetto a quanto riservato ai legittimari, rappresenta la **quota disponibile** per il testatore, della quale può dunque, liberamente disporre, senza incorrere in alcuna limitazione.

La presenza di legittimari (a seconda del numero e della qualità) determina la conseguente diminuzione della quota di patrimonio disponibile

quota disponibile

è quella quota della quale il testatore può liberamente disporre.



A chi può andare la quota non disponibile?


La quota non disponibile va necessariamente agli eredi legittimari, se esistenti. Diversamente, va ad incrementare la quota disponibile.



CONIUGE



DISCENDENTI
figli



ASCENDENTI
padre e madre

A chi può andare la quota disponibile?



EREDI LEGITTIMI

La quota disponibile può essere destinata dal testatore ad arricchire la quota di legittima di uno o più eredi già legittimari



CHIUNQUE

La quota disponibile può essere assegnata per testamento a chiunque voglia il testatore, purché nel rispetto della percentuale del patrimonio prevista per legge




BENEFICENZA

La quota disponibile può essere destinata ad ente o fondazione.


quota non disponibile

è quella quota della quale il testatore non può disporre, perché riservata ai legittimari.


SOLO IL CONIUGE




IL CONIUGE E UN FIGLIO




IL CONIUGE E DUE O PIÙ FIGLI




UN FIGLIO




DUE O PIÙ FIGLI




ASCENDENTI LEGITTIMI



CONIUGE E ASCENDENTI



SE LA PERSONA CHE LASCIA HA...




Diritto successori collaterali


-  Diritto e vitalizio di abitazione casa coniugale
-  Diritto quota pensione
-  Diritto TFR e pensione

Quota coniuge


SOLO IL CONIUGE




DUE O PIÙ FIGLI



ASCENDENTI LEGITTIMI



SE LA PERSONA CHE LASCIA HA FATTO TESTAMENTO



AZIONE DI RIDUZIONE

La legge, garantisce la successione necessaria, cui appunto si riferisce la quota di riserva e le conseguenti azioni dirette alla reintegrazione di tale quota (azioni di riduzione e azioni di restituzione).

La **successione necessaria** individua un limite prestabilito dalla legge entro il quale il “de cuius” può disporre


Il legislatore prevede , infatti, che ai soggetti legittimari (coniuge, discendenti ed, in assenza di discendenti, ascendenti) sia riservata una quota minima sulla eredità

Della restante quota, appunto detta **quota disponibile**, il testatore può liberamente disporre

L'operatività della successione necessaria è **garantita anche contro la volontà del testatore**



L'azione di riduzione è l'azione concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di riserva a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (cosiddetta quota disponibile)



SUCCESSIONE “MORTIS CAUSA”

La successione “**mortis causa**” è il fenomeno di successione che trova la propria causa nella morte di un soggetto e determina l’effetto necessario del passaggio dei beni e diritti di questo, ormai defunto, definito “de cuius”, agli aventi diritto.

Con la successione “mortis causa” si può acquistare la **qualità di erede o legatario**, a seconda che si subentri nella generalità dei beni o in una quota astratta di essi o nella titolarità di un bene specifico.

SUCCESSIONE

MORTIS CAUSA

"A CAUSA DI MORTE"

TITOLO UNIVERSALE

Quando il successore subentra nell'universalità dei rapporti (attivi e passivi) facenti capo al defunto



EREDE

deve accettare l'eredità



Succede nei rapporti attivi e passivi illimitatamente, salvo accettazione con beneficio di inventario



defunto

vivente



La successione "mortis causa" è il passaggio dei beni e diritti da un soggetto deceduto ("de cuius") agli aventi diritto

TITOLO PARTICOLARE

Quando il successore subentra in uno o più specifici rapporti facenti capo al defunto




LEGATARIO

non deve accettare l'eredità



Succede illimitatamente ad un determinato rapporto e risponde per le passività relative al diritto o al bene, nei limiti di quanto ricevuto

La successione a "causa di morte" indica il subentrare di un soggetto (successore) ad un altro (dante causa o "de cuius") in una determinata situazione giuridica, a causa della morte del secondo



EREDITÀ E LEGATO


Le attribuzioni “mortis causa” possono avvenire come eredità o legato

Si acquista la qualità di erede, quando il successore subentra: nella **generalità**, (intero patrimonio) o in una **quota ideale**, (un mezzo o un terzo dell'intero patrimonio) dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al “de cuius”

Si acquista la qualità di legatario, quando il successore subentra in uno o più determinati rapporti patrimoniali attivi di contenuto economico

Eredità e **legato** rappresentano le disposizioni tipiche che possono trovare spazio in un testamento, assieme a molte altre atipiche, di tipo patrimoniale ma anche di tipo non patrimoniale

LE VARIE TIPOLOGIE DI SUCCESSIONE



L'eredità è un fenomeno necessario, si devolve necessariamente l'intero patrimonio. Il legato è un fenomeno eventuale, a seconda che sia fatto o meno testamento e che nel testamento si facciano o meno attribuzioni a titolo particolare

EREDI

sono i successori a titolo universale.

L'**erede** subentra nella generalità, o in una quota ideale, dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al "de cuius".

Il patrimonio si ripartisce astrattamente in quote tra gli eredi.

Per esempio:

Quota 50%: erede 1

Quota 25%: erede 2

Quota 25%: erede 3

Ogni erede sarà titolare della medesima quota astratta su ogni singolo bene facente parte del patrimonio.

L'istituzione degli eredi avviene:

- con legge
- con testamento

LEGATARI

sono i successori a titolo particolare.

Il **legatario** subentra nella titolarità di uno o più beni o diritti di contenuto patrimoniale specificamente individuati.

I beni attribuiti a titolo di legato al legatario vengono "stralciati" dal patrimonio ereditario prima della divisione dello stesso tra gli eredi.

I legati hanno ad oggetto esclusivamente beni o diritti specifici e non rappresentano una quota di eredità.

Per esempio:

Legatario 1: bene 1

Legatario 2: bene 2

Legatario 3: bene 3

Il Legatario è designato tramite testamento.

Il testatore può attribuire in favore di determinati soggetti beni o diritti ma ciò non comporta la nomina come eredi.

L'adempimento del legato (il trasferimento del bene o diritto che ne costituisce oggetto) è generalmente a carico degli eredi, ma il testatore può rimetterlo in capo ad uno o alcuni eredi o a carico di un altro legatario.

EREDI		LEGATARI
L' eredità riguarda tutto il patrimonio della persona.	STRUTTURA	Il legato riguarda uno o più determinati rapporti o beni patrimoniali, esclusivamente attivi.
L' eredità è un fenomeno necessario, si devolve necessariamente l'intero patrimonio.	NECESSITÀ	Il legato è un fenomeno eventuale, a seconda che sia fatto o meno testamento e che nel testamento si facciano o meno attribuzioni a titolo particolare.
Gli eredi rispondono dei debiti ereditari, anche oltre il valore dell'eredità. È fatto salvo il caso di accettazione con beneficio di inventario con cui gli eredi rispondono dei debiti ereditari nei limiti di quanto ereditato ed esclusivamente con i beni ereditari.	DEBITI EREDITARI	Il legatario non risponde dei debiti ereditari. È fatto salvo il caso in cui il testatore gli abbia imposto il pagamento dei debiti ma, in tal caso, esso risponde nei limiti del valore di quanto ricevuto ma non esclusivamente con i beni ricevuti (potendo pagare i debiti ereditari anche con beni o denaro proprio).
L' erede subentra nel possesso dei beni del defunto. Il patrimonio di ogni erede si confonde con la quota ereditaria acquistata, per formare un'unica massa.	POSSESSO E CONFUSIONE DEI PATRIMONI	Il legatario non subentra nel medesimo possesso del bene ma ne inizia uno nuovo. Non si crea confusione dei patrimoni.
Per l'acquisto di eredità , è necessaria l'accettazione. Essa può avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • in maniera pura e semplice; • con beneficio di inventario (evita la confusione patrimoniale e limita il pagamento dei debiti). 	MODO DI ACQUISTO	Per l'acquisto del legato , non è necessaria l'accettazione, si acquista automaticamente all'apertura della successione. Il legatario dovrà solo chiedere il possesso agli eredi.
L' eredità una volta accettata, non può essere rinunciata. L'erede rimane sempre erede.	TERMINE	Il legato può essere a termine.
Tra gli eredi si instaura la comunione ereditaria.	COMUNIONE EREDITARIA	I legatari non entrano a far parte della comunione ereditaria
La comunione ereditaria richiede lo scioglimento di essa tra gli eredi.	DIVISIONE	I legatari non partecipano alla divisione ereditaria, ma i legati vengono "stralciati" preventivamente.

DIFFERENZE TRA EREDITÀ E LEGATO